

Strumenti a disposizione degli investitori

Documento redatto ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE/760/2015 del 29.04.2015,
relativo al fondo comune di investimento alternativo, mobiliare, di tipo chiuso, non riservato, autorizzato come "fondo di
investimento europeo a lungo termine" (ELTIF) rientrante nell'ambito di applicazione del Reg. UE ELTIF

denominato

Equita Smart Capital – ELTIF

istituito e gestito da:

Equita Capital SGR S.p.A.

Indice

1.	PREMESSA	2
2.	SOTTOSCRIZIONE	4
3.	PAGAMENTI AI DETENTORI DELLE QUOTE E RIMBORSO DELLE QUOTE	6
4.	COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI	8

*

Il presente documento è valido a decorrere dal 8 luglio 2022.

EQUITA CAPITAL SGR S.P.A.

VIA FILIPPO TURATI 9, 20121 MILANO | TEL. +39 02 6204.1 | FAX +39 02 29001208 | SGR.EQUITA.EU

CAPITALE SOCIALE € 1.000.000 | NUMERO ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE, CODICE FISCALE E PARTITA IVA 10641380968

SOCIETÀ ISCRITTA ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO, AL N. 57 DELLA SEZIONE GESTORI DI OICVM, AL N. 171 DELLA SEZIONE GESTORI DI FIA E AL N.9 DEL REGISTRO
DEI GESTORI ITALIANI ELTIF.

SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI EQUITA GROUP S.P.A.

1. PREMESSA

Il presente documento (di seguito, gli “**Strumenti**”) è redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, Regolamento UE/760/2015 del 29.04.2015 (di seguito, il “**Reg. UE ELTIF**”) e dell’art. 5 del Regolamento Delegato UE/480/2018 del 4.12.2017 (di seguito, il “**Reg. Del. 480/2018**”).

I presenti Strumenti si riferiscono al fondo di investimento europeo a lungo termine (ELTIF), quale fondo d’investimento alternativo (FIA) italiano, in forma chiusa, non riservato, denominato “*Equita Smart Capital – ELTIF*” (di seguito, il “**Fondo**”), istituito in data 27 febbraio 2020 con delibera del Consiglio di Amministrazione di Equita Capital SGR S.p.A. (di seguito, la “**SGR**”).

Il Fondo è gestito dalla stessa SGR in conformità con quanto previsto dal Reg. UE ELTIF e relative fonti attuative in materia di fondi di investimento europeo a lungo termine (di seguito, gli “**ELTIF**”), come recepite tra gli altri dal D. Lgs. 1998, n. 58, s.m.i. (di seguito, il “**TUF**”), nonché in conformità con il regolamento di gestione del Fondo (di seguito, il “**Regolamento di Gestione**”). Con Provvedimento di Banca d’Italia del 16 giugno 2020, adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, Reg. UE ELTIF e dell’art. 4-*quinquies*.1 del TUF (prot. n° 0796608/20), la SGR è stata autorizzata alla gestione di ELTIF ed è stato approvato il relativo Regolamento di Gestione, successivamente modificato, con approvazione in via generale della delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR in data 9 luglio 2020, e da ultimo con delibera del 16 marzo 2021 approvata da Banca d’Italia con provvedimento del 19 aprile 2021 (prot. n° 0615357/21).

Le quote del Fondo (le cui caratteristiche sono disposte dagli artt. 5 e 9 del Regolamento di Gestione) hanno i seguenti codici ISIN (di seguito, le “**Quote**”):

(i)	Classe A1	IT0005415325	<i>per soli investitori professionali:</i>			<i>per soli Investitori Qualificati:</i>		
(ii)	Classe A2	IT0005415333	(iv)	Classe A4	IT0005415358	(vi)	Classe B1	IT0005415366
(iii)	Classe A3	IT0005415341	(v)	Classe A5	IT0005444861	(vii)	Classe B2	IT0005415374

La SGR che ha istituito e gestisce il Fondo è Equita Capital SGR S.p.A., società di diritto italiano con sede legale in Milano, via Filippo Turati, n. 9, iscritta dal 23 luglio 2019 al n. 57 nella “*Sezione Gestori di OICVM*” e al n. 171 nella “*Sezione Gestori di FIA*” e dal 16 giugno 2020 al n. 9 della “*Sezione dei gestori di ELTIF*” dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto da Banca d’Italia ai sensi degli art. 35 e 4-*quinquies*.1 TUF.

La SGR è soggetta a direzione e coordinamento *ex artt.* 2497 ss c.c. da parte di Equita Group S.p.A., emittente quotata sul segmento STAR del mercato regolamentato MTA di Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, la “**Capogruppo**”).

Per informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel proseguo sulla SGR, sulla sua Capogruppo e sul relativo gruppo di appartenenza, si rinvia ai relativi siti: sgr.equita.eu e equita.eu.

Nell’amministrazione del Fondo, ai sensi della disciplina dell’esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti e ferma restando la responsabilità della SGR circa la corretta valutazione delle attività del Fondo e circa il calcolo e la pubblicazione del valore delle Quote, saranno coinvolti anche i seguenti soggetti:

- a) il depositario del Fondo, Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi, n. 16, iscritta dal 31 dicembre 1936 con il n. 842 all’apposito Albo delle banche tenuto dall’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 1993, n. 385, s.m.i., di cui al sito: popso.it (di seguito, il “**Depositario**”);
- b) il revisore legale dei conti della SGR, che per gli esercizi contabili 2020, 2021 e 2022 è KPMG S.p.A., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, n. 25, iscritta al Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze al n. 70623, di cui al sito: kpmg.it (di seguito, la “**Società di Revisione**”);
- c) Objectway S.p.A., in qualità di *outsourcer* amministrativo-contabile del Fondo, per lo svolgimento di funzioni e attività, quali: attività di *back-office* relative alla gestione dei partecipanti (anagrafica dei partecipanti, gestione collocatori, gestione sottoscrizioni, richiami, distribuzioni e trasferimenti di Quote, etc.); gestione degli investimenti e disinvestimenti (anagrafica strumenti finanziari e controparti, imputazione ordini e registrazione eseguiti, etc.); calcolo del NAV (acquisizione dati, riconciliazione titoli e liquidità, etc.) e reporting e segnalazioni (relazione del Fondo, segnalazioni Banca d’Italia, *report post NAV*, etc.);
- d) Quantyx Advisors S.r.l., in qualità di valutatore esterno indipendente per la valorizzazione trimestrale dei beni

del Fondo e del valore complessivo netto dello stesso sulla base dei criteri di valutazione stabiliti da Banca d'Italia;

- e) la Capogruppo, in qualità di *outsourcer* per la funzione di *internal audit* e per la funzione di *compliance* e antiriciclaggio, nonché per gli affari legali e societari e fiscalità;
- f) Equita SIM S.p.A. (controllata dalla Capogruppo), in qualità di *outsourcer* per le attività di IT, di parziale *back-office*, *risk management*, risorse umane, servizi generali, amministrazione e contabilità, segnalazioni di vigilanza.

Le funzioni di seguito indicate ai sensi dell'art. 26 del Reg. UE ELTIF e dell'art. 5 del Reg. Del. 480/2018, sono ripartite tra la SGR (che vi provvede con il supporto del Depositario e del proprio *outsourcer* amministrativo) e soggetti terzi autorizzati alla commercializzazione che abbiano sottoscritto uno specifico accordo con la SGR, i quali distribuiscono le Quote del Fondo presso il pubblico avvalendosi, a propria volta, di altri intermediari abilitati dagli stessi nominati (di seguito, collocatori cd. primari e collocatori cd. secondari, congiuntamente i "Collocatori").

I Collocatori sono incaricati congiuntamente di:

- A. raccogliere le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento e di inoltrare le stesse alla SGR e al Depositario per l'esecuzione;
- B. fornire agli investitori al dettaglio (cd. *retail*) informazioni in relazione alla modalità di inoltro degli ordini alla SGR e alle modalità di pagamento delle distribuzioni o della liquidazione del Fondo;
- C. facilitare la gestione delle informazioni relative all'esercizio da parte degli investitori al dettaglio dei propri diritti derivanti dall'investimento nel Fondo in Italia e
- D. mettere a disposizione degli investitori al dettaglio la documentazione d'offerta, predisposta e aggiornata dalla SGR su supporto durevole, ossia mettere a disposizione affinché gli interessati ne possano prendere visione ed estrarne copia:
 - (i) del prospetto del Fondo (di seguito, il "Prospetto");
 - (ii) del Regolamento di Gestione, quale allegato al Prospetto;
 - (iii) del documento contenente le informazioni chiave del Fondo, ossia *key information document* per la Classi di Quote A1, A2 e A3 (di seguito, il "KID");
 - (iv) dei presenti Strumenti;
 - (v) di ogni altro documento richiesto di volta in volta dalle leggi applicabili e/o dalle competenti autorità di vigilanza e controllo ai fini della distribuzione delle Quote.

Sul sito della SGR saranno comunque disponibili per gli investitori interessati le informazioni indicate di seguito al paragrafo 4.

La SGR garantisce che i Collocatori ricevano tutte le informazioni e i documenti necessari al corretto svolgimento delle funzioni nei confronti degli investitori al dettaglio (cd. *retail*), precisando sul punto che la ripartizione dei compiti tra la SGR e i Collocatori nonché le modalità di svolgimento degli stessi sono disciplinati nelle relative convenzioni di collocamento.

Alla data della presente Lettera, la SGR ha concluso accordi per il collocamento delle Quote con:

- il Collocatore primario: **Allfunds Bank, S.A.U.**, banca istituita e autorizzata secondo il diritto spagnolo, con sede legale in Madrid (Spagna), Calle de los Padres Dominicos, n. 7, operante in Italia tramite la propria succursale con sede in Milano, Via Bocchetto n. 6, c.p. 20123;
- i Collocatori secondari, **Unicredit S.p.A.**, con sede legale in Milano piazza Gae Aulenti 3, Tower A, **Ceresio SIM S.p.A.**, con sede legale in Milano, via Tamburini n. 13, **Banca del Piemonte S.p.A.**, con sede legale in Torino, via Cernaia n. 7 e **Banca Profilo S.p.A.** con sede legale in Milano, via Cerva 28.

Rimane inteso che ove fossero individuati ulteriori Collocatori cd. secondari, ciò verrà reso noto tramite aggiornamento del Prospetto e specifica comunicazione a CONSOB (specificandone la conformità del cd. *target market* del nuovo Collocatore cd. secondario rispetto a quello già individuato dalla SGR ed eventuali differenze), nonché tramite apposita pubblicazione da parte della SGR sul proprio sito: sgr.equita.eu.

Sono di seguito descritte le modalità organizzative adottate dalla SGR ai fini della commercializzazione delle Quote presso investitori al dettaglio (cd. *retail*).

2. SOTTOSCRIZIONE

Il Fondo prevede l'emissione di 7 differenti classi di Quote. Le Quote del Fondo possono essere sottoscritte come segue:

- a) le Quote di Classe A1, Classe A2 e Classe A3, dalla generalità degli investitori, come segue:
 - (i) le Quote di Classe A1 sono sottoscrivibili da investitori che investano nel Fondo un importo inferiore a Euro 500.000, fatto salvo l'ammontare minimo di sottoscrizione pari a Euro 10.000;
 - (ii) le Quote di Classe A2 sono sottoscrivibili da investitori che investano nel Fondo un importo inferiore a Euro 1.000.000 e pari o superiore a Euro 500.000;
 - (iii) le Quote di Classe A3 sono sottoscrivibili da investitori che investano nel Fondo un importo pari o superiore a Euro 1.000.000.
- b) le Quote di Classe A4 e A5, esclusivamente da investitori professionali, come definiti dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 marzo 2015, n. 30, s.m.i. (di seguito, il "**Decreto Ministeriale**"), ivi inclusi i dipendenti dei Collocatori (restando inteso che sono esclusi gli investitori professionali aventi rapporti di consulenza o di altra natura con un Collocatore), nei confronti dei quali la SGR abbia svolto in proprio l'attività di commercializzazione del Fondo, ove in particolare:
 - (i) le Quote di Classe A4 sono sottoscrivibili dagli investitori professionali di cui sopra che investano nel Fondo un importo inferiore a Euro 5.000.000, fatto salvo l'ammontare minimo di sottoscrizione pari a Euro 10.000;
 - (ii) le Quote di Classe A5 sono sottoscrivibili dagli investitori professionali di cui sopra che investano nel Fondo un importo pari o superiore a Euro 5.000.000.
- c) le Quote di Classe B1 e Classe B2 possono essere sottoscritte esclusivamente dalla SGR, dai componenti degli organi amministrativi e i dipendenti della SGR, ovvero da società interamente controllate in via diretta o indiretta dai tali soggetti (di seguito collettivamente definiti gli "**Investitori Qualificati**").

La SGR organizza la raccolta delle sottoscrizioni in uno o più periodi di sottoscrizione a partire dalla data di pubblicazione del Prospetto ai sensi dell'art. 94, co. 1, TUF (di seguito, ciascuno, il "**Periodo di Sottoscrizione**"). Le date di apertura e di chiusura di ciascun Periodo di Sottoscrizione sono determinate dalla SGR ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Gestione e rese note mediante avviso pubblicato sul sito internet della SGR: sgr.equita.eu.

Il primo Periodo di Sottoscrizione inizia a partire dalla data di pubblicazione del Prospetto e si chiude alla data determinata discrezionalmente dalla SGR, a condizione che sia stato raccolto l'ammontare minimo pari a Euro 30.000.000, necessario all'avvio dell'operatività del Fondo (di seguito, l' "**Ammontare Minimo**").

La sottoscrizione di Quote può avvenire secondo due diverse modalità di cui all'art. 13.1.4 del Regolamento di Gestione:

- (a) modalità ordinaria: la sottoscrizione avviene a fronte della compilazione e la sottoscrizione da parte del partecipante dell'apposito modulo predisposto dalla SGR e indirizzato alla SGR stessa – contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo sottoscritto e del mezzo di pagamento che sarà utilizzato per il relativo versamento – e del versamento, entro la data indicata nella relativa richiesta di versamento, di un importo in Euro corrispondente al valore delle Quote sottoscritte.
- (b) sottoscrizione tramite Collocatori: il Collocatore cd. primario raccoglie le sottoscrizioni sia dai propri clienti (tutti classificabili come clienti professionali di diritto ai sensi delle norme in materia), che dai clienti dei Collocatori cd. secondari, e quindi provvede ad inviare alla SGR le richieste di sottoscrizione intestate a proprio nome, con indicazione cumulativa di tutti gli ordini di sottoscrizione raccolti, o ricevuti dai Collocatori cd. secondari. Il partecipante formale del Fondo risulta essere il Collocatore cd. primario registrato secondo le modalità di cui all'art. 14.2 del Regolamento di Gestione, rimanendo inteso che la SGR vigila che la modalità di sottoscrizione descritta non impedisca il pieno adempimento della normativa antiriciclaggio nonché delle norme applicabili alla

commercializzazione di fondi ELTIF.

Ciascun sottoscrittore che abbia sottoscritto Quote nel corso del Periodo di Sottoscrizione e non sia cliente professionale ha diritto di annullare la sottoscrizione, e ottenere il rimborso degli importi eventualmente versati senza incorrere in penalità, entro il termine di 2 settimane a decorrere dalla comunicazione di chiusura del primo Periodo di Sottoscrizione (art. 13.3, lett. b, del Regolamento di Gestione). Tale facoltà di recesso è indicata all'interno dei moduli di sottoscrizione delle Quote del Fondo e vale anche per le finalità di cui all'art. 30 del TUF ove applicabile.

L'investimento minimo per i partecipanti che intendono sottoscrivere Quote del Fondo è pari a Euro 10.000 incrementato dell'eventuale commissione di sottoscrizione applicata dai Collocatori, fermo restando che la SGR non emette Quote a fronte degli importi versati a copertura della commissione di sottoscrizione. Oltre agli importi investiti, i partecipanti sono chiamati a sostenere le altre spese a loro carico ai sensi dell'art. 11.1.1 del Regolamento di Gestione.

La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento di Gestione. La SGR si riserva la facoltà di non accettare le richieste di sottoscrizione ricevute, fermo restando che, in tale ipotesi, il sottoscrittore ne viene prontamente informato per iscritto.

La seguente tabella riporta il calendario indicativo dell'offerta del Fondo, fermo restando che lo stesso potrebbe essere soggetto a variazioni – anche significative – in dipendenza dell'andamento delle sottoscrizioni e quanto di seguito indicato relativamente al primo Periodo di Sottoscrizione vale *mutatis mutandis* anche per eventuali altri Periodi di Sottoscrizione:

Procedura di offerta del Fondo		
A.	Inizio del primo Periodo di Sottoscrizione	A partire dalla data di pubblicazione del Prospetto, pubblicato sul sito internet della SGR: sgr.equita.eu .
B.	Termine del primo Periodo di Sottoscrizione	Determinato dalla SGR, a condizione che sia raccolto l'Ammontare Minimo, comunicato ai sottoscrittori sul sito internet della SGR: sgr.equita.eu .
C.	Periodo "di ripensamento", avente durata di 2 settimane dalla comunicazione <i>sub B</i>	Periodo "di ripensamento" durante il quale agli investitori non professionali è attribuito il diritto di annullare la sottoscrizione delle Quote e ottenere il rimborso degli importi eventualmente versati senza incorrere in penalità.
D.	Richiesta di versamento degli importi sottoscritti	Inviata dalla SGR ai sottoscrittori, decorse 2 settimane dalla comunicazione di termine del Periodo di Sottoscrizione di cui <i>sub B</i> .
E.	Versamento degli importi sottoscritti	Da eseguirsi nei 15 giorni dalla richiesta di versamento di cui al precedente punto D mediante bonifico bancario a favore del Fondo.
F.	Emissione delle Quote e avvio dell'operatività del Fondo	La SGR informa prontamente i partecipanti dell'avvenuta emissione delle Quote, a condizione che i versamenti ricevuti a fronte della richiesta di cui al precedente punto E siano almeno pari all'Ammontare Minimo; in mancanza, l'emissione e l'avvio dell'operatività del Fondo è sospesa fino alla data in cui la SGR abbia ricevuto versamenti almeno pari all'Ammontare Minimo e inviato ai sottoscrittori l'apposita comunicazione.
G.	Lettera di conferma dell'avvenuto investimento	A seguito dell'emissione delle Quote, la SGR invia al sottoscrittore una lettera recante informazioni concernenti l'importo investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di Quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte, nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

Nel caso in cui un partecipante non versi, in tutto o in parte, gli importi richiamati dalla SGR entro la data di Emissione, ovvero ometta di effettuare i pagamenti richiesti ai sensi del Regolamento di Gestione, la SGR ne informa il partecipante interessato entro i 5 giorni lavorativi successivi, richiedendo il relativo pagamento entro i successivi 10 giorni lavorativi.

Qualora l'inadempimento del partecipante si protragga oltre la scadenza del termine di cui al precedente paragrafo, la SGR procede alla risoluzione del contratto di sottoscrizione e non dà seguito all'emissione delle Quote sottoscritte dal partecipante inadempiente (ovvero cancella le Quote eventualmente emesse), salva in ogni caso la richiesta di risarcimento dei danni. In caso di inadempimento parziale del partecipante, la SGR non procede all'emissione (ovvero procede alla cancellazione) delle Quote, limitatamente alla parte corrispondente al versamento non adempiuto.

Se l'ammontare totale del Fondo risulti inferiore a Euro 140.000.000 al termine:

- (i) del primo Periodo di Sottoscrizione, la SGR ne informa i sottoscrittori e può procedere immediatamente alla

apertura di un nuovo Periodo di Sottoscrizione per proseguire nella raccolta di nuove sottoscrizioni, restando inteso che per le emissioni successive alla prima si applica la stessa procedura descritta sopra, *mutatis mutandis*;

- (ii) del 18° mese successivo alla data di pubblicazione del Prospetto, la SGR si riserva la facoltà di prolungare o aprire nuovi Periodi di Sottoscrizione per ulteriori 6 mesi, per completare la raccolta del Fondo;
- (iii) dell'ultimo Periodo di Sottoscrizione, la SGR ne dà comunicazione scritta alla Banca d'Italia e ai partecipanti con cui ridimensiona il Fondo stesso nella misura degli importi sottoscritti sino a tale termine.

Ove la SGR non abbia raccolto l'Ammontare Minimo entro il termine complessivo dei suindicati 24 mesi dalla pubblicazione del Prospetto, l'iniziativa del Fondo viene abbandonata, la SGR ne dà notizia ai partecipanti e questi ultimi sono liberati dagli impegni assunti ai sensi dei moduli sottoscritti.

3. PAGAMENTI AI DETENTORI DELLE QUOTE E RIMBORSO DELLE QUOTE

Data la natura di tipo "chiuso" del Fondo, non è previsto a carico della SGR un obbligo di rimborso o di riacquisto delle Quote prima della scadenza del Fondo. Pertanto l'investimento nelle Quote è da considerarsi illiquido.

Tuttavia il Fondo prevede la distribuzione dei proventi a favore dei partecipanti, e il rimborso *pro quota* - a iniziativa della SGR - degli importi versati a valere sulle Quote del Fondo. In particolare i pagamenti ai detentori delle Quote e il rimborso delle stesse avvengono:

- 1) con la liquidazione finale del Fondo alla scadenza del suo termine di durata, pari di regola generale a 8 anni, fatte salve le ipotesi alternativa di:
 - liquidazione anticipata, ove alternativamente: (i) SGR assuma una decisione motivata in tal senso, nell'interesse del Fondo e dei partecipanti; (ii) l'assemblea dei partecipanti del Fondo non approvi un nuovo gestore del Fondo entro il termine previsto, ovvero il nuovo gestore del Fondo non adempia ai suoi doveri ivi previsti entro il relativo termine, ovvero la sostituzione della SGR con un nuovo gestore del Fondo non possa comunque aver luogo per altra causa ostativa.
 - proroga, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione e con il parere favorevole dell'organo di controllo della SGR: (i) per un periodo massimo di 1 anno; e successivamente; (ii) per un ulteriore periodo massimo di 1 anno, con il voto favorevole dell'*advisory board* del Fondo.

Al verificarsi del termine di durata, la SGR comunica alla Banca d'Italia un dettagliato piano di riparto e smobilizzo entro il termine previsto per legge, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Gestione e dell'art. 21(1), Reg. UE ELTIF. In particolare, l'art. 23.3 del Regolamento di Gestione prevede che al fine di avviare e completare la liquidazione del Fondo, la SGR:

- a) informa i partecipanti dell'avvio della liquidazione, mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della Quota;
- b) provvede, sotto il controllo del Collegio Sindacale della SGR, a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo il piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21, co. 2 del Reg. UE ELTIF, e portato a conoscenza della Banca d'Italia nel termine di cui all'art. 21, co. 1 del Reg. UE ELTIF;
- c) terminate le operazioni di realizzo, redige il rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri, per quanto applicabili, stabiliti per la redazione del rendiconto di gestione e indicando il piano di riparto delle somme di denaro spettanti a ciascun partecipante (il "**Piano di Riparto**"); l'ammontare di tali somme è determinato applicando le regole di distribuzione di cui all'art. 10 del Regolamento di Gestione;
- d) i partecipanti hanno diritto a percepire le somme calcolate secondo il Piano di Riparto;
- e) la Società di Revisione provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione, nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;

- f) il rendiconto finale di liquidazione, corredato della relazione di certificazione predisposta dalla società di revisione, viene messo a disposizione dei partecipanti presso la sede della SGR e del Depositario. Ogni partecipante può prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese. La notizia dell'avvenuta redazione del rendiconto finale di liquidazione e della data di inizio del riparto è comunicata ai partecipanti mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della Quota.
 - g) il Depositario provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle Quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal Piano di Riparto;
 - h) le somme non riscosse dai partecipanti aventi diritto entro 90 giorni dalla data di inizio delle operazioni di rimborso rimangono depositate presso il Depositario su un conto intestato alla SGR rubricato al Fondo, con l'indicazione che trattasi dell'attivo netto della liquidazione del Fondo e, salvo il caso in cui sia tecnicamente impossibile, con sottorubriche nominative degli aventi diritto. Il diritto a riscuotere le somme da parte degli aventi diritto si prescrive nei termini di legge in favore della SGR.
 - i) la procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione dell'avvenuto riparto alla Banca d'Italia.
- 2) tramite distribuzione degli introiti, ove possibile, deliberata dalla SGR ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Gestione su base semestrale entro 15 giorni lavorativi dalla data di calcolo del valore unitario delle Quote del Fondo. Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Gestione, gli introiti sono distribuiti a ciascun partecipante alternativamente:
- come rimborso parziale delle Quote sino a che non abbiano ricevuto un importo pari all'ammontare dei rispettivi versamenti;
 - come proventi, quanto alle ulteriori distribuzioni, che sono soggette alle eventuali ritenute fiscali applicabili in relazione alle medesime.

Il pagamento delle somme oggetto di distribuzione viene effettuato mediante accredito sul conto corrente indicato da ciascun partecipante nel modulo di sottoscrizione. La SGR comunica ai partecipanti la data di inizio delle operazioni di distribuzione con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Qualora, per cause non imputabili alla SGR o al Depositario, non sia possibile effettuare l'accredito delle somme oggetto di distribuzione entro 10 giorni lavorativi dalla data di inizio delle operazioni di distribuzione, le somme non riscosse vengono depositate presso il Depositario su un conto intestato alla SGR vincolato al pagamento di somme oggetto di distribuzione e con sottorubriche nominative degli aventi diritto. La SGR comunica all'avente diritto l'avvenuto deposito delle somme presso il Depositario, che provvede a trasmetterle al medesimo secondo le istruzioni da quest'ultimo comunicate alla SGR. Il diritto a riscuotere le somme da parte degli aventi diritto si prescrive nei termini di legge in favore della SGR.

Riguardo al regime di distribuzione, le Quote di Classe B1 si differenziano da tutte le altre Quote in quanto destinatarie del cd. *carried interest* (v. *infra*). In particolare, la SGR, dopo aver calcolato per ciascuna Quota di ogni Classe la rispettiva percentuale di distribuzione (definita come il rapporto espresso in percentuale tra il valore unitario della Quota, da una parte, e la somma del valore unitario di tutte le Quote emesse dal Fondo, dall'altra), procede ad effettuare ciascuna distribuzione di introiti in favore dei partecipanti secondo il seguente ordine di priorità:

- (1) in primo luogo, al partecipante titolare di detta Quota, sino a che il Fondo abbia distribuito complessivamente un ammontare pari ai versamenti complessivamente effettuati dai partecipanti a valere sulle Quote;
- (2) in secondo luogo, al partecipante titolare di detta Quota, sino a che il Fondo abbia distribuito complessivamente un rendimento (cd. *hurdle rate*) pari al minore tra: (x) un IRR o *internal rate of return* annuale relativo ai versamenti effettuati a valere sulle Quote fino alla data di relativa distribuzione del 6,5% e (y) un MOIC o *multiple on invested capital* (multiplo lordo sul capitale investito) relativo ai

versamenti effettuati a valere sulle Quote di $1,6x^1$;

- (3) in terzo luogo, ai partecipanti titolari di Quote di Classe B1, in proporzione alle rispettive Quote di Classe B1, fino a che gli ammontari distribuiti ai partecipanti titolari di Quote di Classe B1 ai sensi del presente punto (3) abbiano raggiunto il 20% degli ammontari complessivamente distribuiti ai sensi del punto (2) sopra e del presente punto (3) (cd. *catch-up*);
- (4) in quarto luogo, e contemporaneamente: (x) al partecipante titolare di detta Quota, nella misura dell'80% delle distribuzioni che eccedono gli importi allocati in base ai punti (1), (2) e (3) sopra; (y) ai partecipanti titolari di Quote di Classe B1, in proporzione alle rispettive Quote di Classe B1, il 20% delle distribuzioni che eccedono gli importi allocati in base ai punti (1), (2) e (3) sopra (cd. *carried interest*, quale somma di quanto indicato al punto (3) e alla presente lett. y).

Tutte le operazioni di distribuzione di introiti ai partecipanti sono effettuate in Euro, ma non sono ammesse distribuzioni fino alla fine del Periodo di Sottoscrizione.

Da ultimo si precisa che alla data dei presenti Strumenti la SGR non ha adottato alcuna politica in merito alla distribuzione dei dividendi futuri. La SGR non ha assunto alcun impegno e non ha adottato alcun programma in merito alla distribuzione di dividendi in esercizi futuri, la quale, pertanto sarà demandata di volta in volta alle decisioni dell'Assemblea degli azionisti.

4. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

La SGR mette a disposizione dei partecipanti al Fondo presso la propria sede nonché sul proprio sito internet - sgr.equita.eu – i seguenti documenti:

- (i) il Prospetto, che include in appendice l'informativa agli investitori ai sensi della Dir. UE/61/2011, s.m.i. (cd. AIFMD);
- (ii) il Regolamento di Gestione, quale allegato al Prospetto;
- (iii) il KID;
- (iv) i presenti Strumenti.

La SGR mette altresì a disposizione con cadenza annuale, contestualmente alla relazione annuale di gestione, le informazioni obbligatorie nei confronti dei partecipanti al Fondo, ai sensi dell'art. 23(4) AIFMD.

Ai sensi dell'art. 21.4 del Regolamento di Gestione, la relazione annuale e la relazione semestrale previsti dal citato art. 3 del Decreto Ministeriale 2015/30, sono redatte secondo gli schemi tipo e le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e sono messi a disposizione dei partecipanti presso la sede della SGR e presso le dipendenze del Depositario, entro i termini previsti dal suindicato Decreto Ministeriale, ossia presso:

- a) la sede della SGR, in Milano, via Turati, n. 9, CAP 20121
- b) le dipendenze del Depositario, in Sondrio (SO), Piazza Garibaldi n. 16, CAP 23100.

Unitamente alle citate relazioni annuali e semestrali, qualora compatibili e ad integrazione, la SGR trasmette le informazioni relative alla gestione del Fondo redatte secondo le *Invest Europe Reporting Guidelines* (precedentemente EVCA), come di volta in volta aggiornate.

I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla SGR, anche a domicilio, ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, copia della relazione annuale e della relazione semestrale. A tal fine i sottoscrittori possono

¹ Il MOIC è previsto quale ulteriore criterio di misurazione del rendimento, in quanto (al contrario dell'IRR annuale) il MOIC rappresenta un valore assoluto che non tiene in considerazione il fattore temporale, ma pone invece enfasi sull'ammontare effettivamente restituito all'investitore in rapporto a quanto investito, mitigando così di fatto gli effetti potenzialmente distorsivi del trascorrere del tempo sul rendimento ottenuto. In linea del tutto teorica il MOIC dell' $1,6x$ e l'IRR del 6,5% si equivalgono nell'ipotesi in cui non siano previste distribuzioni intermedie lungo l'arco di vita del Fondo. Da ultimo, si precisa che il meccanismo di distribuzione degli introiti del Fondo prevede una cd. clausola di *catch up* (i.e. clausola che consentire di percepire il *carried interest* non solo sulla parte eccedente l'*hurdle rate*, ma su tutti i profitti realizzati dal Fondo).

inoltrare apposita richiesta scritta presso la sede della SGR, eventualmente per il tramite del proprio Collocatore di riferimento.

Inoltre i partecipanti hanno diritto di richiedere alla SGR la documentazione relativa ai criteri di valutazione della Quota del Fondo. Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Gestione, il valore unitario di ciascuna Classe di Quote del Fondo è determinato dalla SGR, esprimendolo in millesimi di euro e arrotondato per difetto, con cadenza trimestrale al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno.

Riguardo al diritto di partecipazione e di voto nell'assemblea dei partecipanti, tali diritti sono conferiti ai titolari delle Quote (art. 18 del Regolamento di Gestione). I partecipanti si riuniscono in un'apposita assemblea esclusivamente al fine di deliberare in merito:

- a) alla sostituzione della SGR;
- b) alle materie ad essa riservate ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dal Regolamento di Gestione.

In caso di sottoscrizione tramite Collocatori, il diritto di partecipazione e di voto nell'assemblea dei partecipanti spetta al partecipante effettivo. La SGR e il Collocatore cd. primario individuano i meccanismi per permettere l'esercizio agevole di tali diritti. L'assemblea dei partecipanti è convocata in Italia dal Consiglio di Amministrazione della SGR, con un preavviso non inferiore a 15 giorni, mediante avviso che deve indicare l'ordine del giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'indicazione della materia da trattare. L'avviso dovrà essere trasmesso mediante lettera raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata. L'Assemblea dei Partecipanti è altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione della SGR su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 5% del valore delle Quote in circolazione. I partecipanti possono farsi rappresentare in assemblea, ai sensi dell'art. 18.6 del Regolamento di Gestione.

Eventuali reclami, esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione potranno essere inoltrati all'Ufficio Reclami della SGR, in via Turati, 9, CAP 20121, Milano (MI), e-mail: reclami@equita.eu.

Per informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel proseguito sulla SGR, sulla sua capogruppo e sul relativo gruppo di appartenenza, si rinvia ai relativi siti: sgr.equita.eu e equita.eu.